

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1361

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOTI

Nuove disposizioni in materia di contratto di lavoro
a tempo determinato

Presentata il 17 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di abolire i vincoli che oggi rendono di fatto impraticabile la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato. La legislazione vigente, infatti, limita le possibilità di trovare un'occupazione temporanea o di durata incerta. Il contratto a tempo determinato, che instaura un rapporto di lavoro destinato ad esaurirsi al termine di un periodo di tempo prefissato, è ammesso dalla legge solo come eccezione rispetto a quello a indeterminato, qualora ricorrano particolari condizioni. Negli ultimi anni, per la verità, il sostanziale divieto è stato sempre più spesso aggirato attraverso il ricorso ai contratti di formazione, all'apprendistato o a deroghe previste in alcune situazioni particolari. In questi casi, però, le condizioni di « eccezionalità » e la durata dei contratti a termine devono essere preventivamente accertate ed autorizzate dall'ispettorato del lavoro, sentiti i sindacati.

L'approvazione della presente proposta di legge restituirebbe invece agli imprenditori e ai lavoratori la libertà di concordare la durata del contratto di lavoro a seconda delle loro necessità: in questo modo, molti giovani potrebbero essere assunti con regolari contratti, seppure di durata limitata, anziché essere costretti a lavori precari senza garanzie, oppure a lavorare in nero. Esempi come quello della Spagna dimostrano che i contratti di lavoro a tempo determinato sono uno strumento importante di flessibilità del mercato del lavoro, che aiuta le aziende e favorisce l'occupazione. L'allarme che qualcuno lancia sul rischio che in questo modo vi sarebbero solo assunzioni a tempo determinato è del tutto ingiustificato: salvo i casi in cui è strettamente necessario, per le aziende è sempre più conveniente — anche sotto il profilo economico — ricercare un rapporto di lavoro stabile.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È sempre consentita l'opposizione di un termine al contratto di lavoro.

2. La legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, il decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18, e successive modificazioni, e l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, sono abrogati.

